

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2016) 1702]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/502/CE della Commissione ⁽²⁾ prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
- (2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno.
- (3) La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno dalle decisioni seguenti (in ordine cronologico): decisione 2007/231/CE della Commissione ⁽³⁾ fino all'11 maggio 2008, decisione 2008/322/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fino all'11 maggio 2009, decisione 2009/298/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fino all'11 maggio 2010, decisione 2010/157/UE della Commissione ⁽⁶⁾ fino all'11 maggio 2011, decisione 2011/176/UE della Commissione ⁽⁷⁾ fino all'11 maggio 2012, decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione ⁽⁸⁾ fino

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 198 del 20.7.2006, pag. 41).

⁽³⁾ Decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 99 del 14.4.2007, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 109 del 19.4.2008, pag. 40).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 81 del 27.3.2009, pag. 23).

⁽⁶⁾ Decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 67 del 17.3.2010, pag. 9).

⁽⁷⁾ Decisione 2011/176/UE della Commissione, del 21 marzo 2011, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 76 del 22.3.2011, pag. 99).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione, del 27 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia (GUL 27 del 31.1.2012, pag. 24).

all'11 maggio 2013, decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione ⁽¹⁾ fino all'11 maggio 2014, decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione ⁽²⁾ fino all'11 maggio 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione ⁽³⁾ fino all'11 maggio 2016.

- (4) Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di tali prodotti presenti sul mercato.
- (5) In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/502/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2016 e rendono pubbliche tali misure. Essi informano senza indugio la Commissione delle misure adottate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione, del 1° marzo 2013, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 41).